

Effetti della dispensa dagli adempimenti per le vendite intra-UE in regime OSS

di **Marco Peirola**

Corso per dipendenti

Altre operazioni intracomunitarie: depositi fiscali IVA e call-off stock

Scopri di più

La **dispensa dagli obblighi documentali** stabiliti dal Titolo II del D.P.R. 633/1972, in conseguenza dell'**adesione al regime OSS**, potrebbe generare **dubbi** circa l'applicabilità delle disposizioni sulla formazione del **plafond** e sull'acquisizione dello **status di esportatore abituale**, di cui all'[articolo 8, commi 1, lett. c\) e 2, D.P.R. 633/1972](#) e di quelle sui **rimborsi trimestrali**, di cui all'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), per gli operatori che aderiscono al richiamato regime speciale, posto che sembrerebbe determinare **l'impossibilità di dichiarare** e documentare i **requisiti per l'esercizio delle predette opzioni**.

Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 802/2021](#), **non sussistono** elementi sostanziali per escludere le vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori di altri Paesi UE dal calcolo del **plafond** e dal **presupposto del rimborso infrannuale**.

Infatti, l'[articolo 41, comma 4, D.L. 331/1993](#), anche dopo le modifiche operate dal D.Lgs. 83/2021, continua a definire le operazioni di cui al comma 1, dello stesso [articolo 41, D.L. 331/1993](#) come **idonee ad essere computate nel conteggio del plafond** e, allo stesso modo, l'articolo 30, comma 2, lett. b), D.P.R. 633/1972, al quale rinvia l'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), richiama genericamente le operazioni di cui all'articolo 8, D.P.R. 633/1972, rispetto alle quali l'[articolo 41, comma 4, D.L. 331/1993](#) prevede, come sopra specificato, che le **vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori** di altri Paesi UE **rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della non imponibilità**, di cui all'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#) e, quindi, anche ai fini della **formazione del plafond** e dell'acquisizione della **qualifica di esportatore abituale**.

Per le **operazioni effettuate applicando il regime OSS** non è prevista la documentazione "ordinaria", né è obbligatoria la fatturazione, stante la **dispensa dagli obblighi documentali** di cui al Titolo II, D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, nella [risposta ad interpello n. 802/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che

i soggetti che effettuano **vendite a distanza intracomunitarie**, anche se dichiarano e versano l'Iva mediante il regime OSS, per avvalersi della facoltà di **acquistare beni/servizi senza pagamento dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) e per chiedere il **rimborso trimestrale**, di cui all'[articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972](#), basato sul volume delle **operazioni non imponibili**, devono – in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale – continuare ad adottare le **modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria**.

I limiti applicativi della **dispensa dagli obblighi documentali** prevista per le vendite a distanza intracomunitarie di beni in regime OSS sono stati ulteriormente **chiariti con la [risposta ad interpello n. 493/2022](#)**.

In particolare, si è trattato di stabilire se il contribuente che **non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS** con le modalità ordinarie possa, comunque, avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle **altre operazioni che ne danno diritto**, dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.

Nel caso considerato, l'istante, oltre ad avere registrato i corrispettivi delle vendite a distanza intracomunitarie di beni a favore di privati consumatori **senza emissione di fattura**, stante la dispensa accordata ai soggetti aderenti al regime speciale, ha effettuato **operazioni con soggetti extra-UE** per un ammontare tale da soddisfare i **requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale**, rappresentando che il plafond disponibile, determinato considerando soltanto le predette operazioni, risulta essere **sufficiente per il recupero del credito Iva maturato**.

All'istante, tuttavia, è sembrato che il comportamento sopra descritto **non sia in linea con i chiarimenti forniti nella [risposta ad interpello n. 802/E/2021](#)**, in quanto da essi deriverebbe che l'**omessa fatturazione delle operazioni OSS**, pur in presenza di una dispensa da tale obbligo, comporti la **preclusione assoluta** di avvalersi della facoltà di acquistare beni/servizi **in qualità di esportatore abituale**, dovendosi, invece, ritenere possibile **beneficiare di tale agevolazione** nei limiti del plafond formato dalle operazioni verso Paesi extra-UE.

Come anticipato, con il richiamato documenti di prassi è stato chiarito che un **soggetto che abbia optato per l'applicazione del regime OSS** può beneficiare, per le operazioni assoggettate al predetto regime speciale, anche dell'agevolazione prevista per gli esportatori abituali, a **condizione che le operazioni in esame siano fatturate con il titolo di non imponibilità** previsto dall'[articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993](#).

Nel caso in cui, invece, le **operazioni OSS non siano utilizzate ai fini della costituzione del plafond**, **non è necessario che le stesse siano fatturate**, in quanto trova applicazione la dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza, ha concluso l'Agenzia delle entrate, il contribuente che non abbia fatturato e



documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno **avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni** che ne danno diritto dallo stesso poste in essere.